

STATUTO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Elementi costitutivi

- Art. 1 - Natura e ruolo
- Art. 2 - Caratteri dell'autonomia
- Art. 3 - Criteri programmatici
- Art. 4 - Finalità istituzionali

Capo II – Principi direttivi

- Art. 5 - Libertà di ricerca e di insegnamento
- Art. 6 - Diritto allo studio
- Art. 7 - Attività formative e di produzione
- Art. 8 - Principi comuni di comportamento
- Art. 9 - Principi generali di amministrazione e gestione
- Art. 10 - Principio dell'informazione

Capo II – Assetto organizzativo

- Art. 11 - Organizzazione
- Art. 12 - Fonti di finanziamento

TITOLO II ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA

Capo I – Offerta formativa

- Art. 13 - Offerta formativa
- Art. 14 - Ammissione ai Corsi di studio

Capo II – Attività di supporto e di valorizzazione dell'offerta formativa

- Art. 15 - Orientamento e tutorato
- Art. 16 - Programmi di cooperazione scientifica e di formazione
- Art. 17 - Sviluppo dell'offerta formativa
- Art. 18 - Altre attività

TITOLO III STRUTTURE ORGANIZZATIVE

PARTE PRIMA – L'ASSETTO DI GOVERNO

Capo I – Organi di governo dell'Accademia

- Art. 19 - Organi di governo

Capo II – Il Presidente

- Art. 20- Competenze
- Art. 21 - Nomina
- Art. 22 - Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza

Capo III – Il Direttore

- Art. 23 - Competenze
- Art. 24 - Elezione
- Art. 25 - Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza

Capo IV – Il Consiglio di amministrazione

- Art. 26 - Competenze
- Art. 27 - Composizione e durata in carica
- Art. 28 - Diritti, doveri e responsabilità dei Consiglieri
- Art. 29 - Convocazione
- Art. 30 - Funzionamento
- Art. 31 - Efficacia delle deliberazioni e processi verbali

Capo V – Il Consiglio accademico

- Art. 32 - Competenze
- Art. 33 - Composizione e nomina

PARTE SECONDA – ORGANI E STRUTTURE DI GESTIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

Capo I – Il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti

- Art. 34 - Il Collegio dei professori
- Art. 35 - La Consulta degli studenti

Capo II – Strutture di servizio e di gestione dei beni del patrimonio artistico e bibliografico strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca

- Art. 36 - Centri di servizio alla didattica e alla produzione
- Art. 37 - Il Fondo storico e la Biblioteca

TITOLO IV LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I – Criteri e principi generali

- Art. 38 - Criteri generali di organizzazione dell'apparato amministrativo
- Art. 39 - Principio di collaborazione

Capo II – Il Direttore amministrativo

- Art. 40 - Nomina, sostituzione e revoca del Direttore amministrativo
- Art. 41 - Competenze e responsabilità
- Art. 42 - La Commissione organizzativa

Capo III – Organizzazione degli uffici e dei servizi amministrativi

- Art. 43 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 44 - Personale
- Art. 45 - Convenzioni con enti pubblici territoriali e funzionali

TITOLO V ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, VALUTAZIONE E GARANZIA

- Art. 46 - Il Collegio dei revisori

- Art. 47- Il Nucleo di valutazione
- Art. 48 - La Commissione di garanzia
- Art. 49 - Pari opportunità

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 50 - Risultati conseguiti nell'ambito dell'Accademia
- Art. 51 - Incompatibilità e assenze
- Art. 52 - Modifiche allo Statuto
- Art. 53 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi
- Art. 54 - Successione della legge nel tempo

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- Art. 55 - Adozione dei regolamenti

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Elementi costitutivi

Art. 1 Natura e ruolo

1. L'Accademia di Belle Arti di Bologna è un'Istituzione di alta cultura che compone, in conformità ai trattati comunitari, il Sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale promosso e riconosciuto dall'art. 33, comma 3, della Costituzione.

2. L'Accademia è un ente pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomo nelle forme stabilite dalla legge.

3. L'Accademia è sede primaria di alta formazione e specializzazione, ricerca e produzione nonché di definizione, costruzione e aggiornamento di figure professionali di grado superiore, nel settore delle arti visive. Tale settore è inteso nella sua articolazione culturalmente e didatticamente più ampia, fra modelli e valori della tradizione e prospettive e applicazioni dell'attualità.

Art. 2 Caratteri dell'autonomia

1. Nei limiti fissati dalla legge e nel rispetto del presente Statuto l'autonomia dell'Accademia si manifesta mediante la capacità giuridica di programmare e di realizzare le soluzioni organizzative e funzionali più coerenti al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. L'Accademia adotta gli atti amministrativi e perfeziona i negozi giuridici occorrenti al perseguimento dei propri compiti, stipulando convenzioni, accordi, protocolli d'intesa e contratti in genere, nonché accedendo autonomamente ai finanziamenti e contributi resi disponibili da enti comunitari e nazionali, pubblici o privati, concernenti la realizzazione di progetti che consentano una coerente valorizzazione delle proprie finalità.

3. Le modalità di esercizio della suddetta autonomia sono definite, ai sensi di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti che lo attuano.

4. I rapporti fra l'Accademia e i competenti uffici e servizi ministeriali sono ispirati al principio della massima collaborazione nel rispetto della reciproca autonomia funzionale e gestionale.

Art. 3 Criteri programmatici

1. L'Accademia, ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, promuove lo sviluppo e la diffusione della cultura artistica attraverso l'esercizio integrato di attività di ricerca, di insegnamento e di produzione.

2. L'Accademia, che è titolare di funzioni amministrative proprie ovvero conferite da altri Enti pubblici, concorre alla determinazione e alla realizzazione degli obiettivi di crescita culturale nazionale contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di Bologna, provvedendo alla loro specificazione e attuazione con l'autonomia di cui dispone.

3. L'Accademia promuove la cooperazione culturale nazionale e internazionale, favorendo in particolare l'integrazione comunitaria delle Istituzioni di alta cultura, la mobilità dei docenti e degli studenti, nonché il reciproco riconoscimento di curricula didattici e titoli accademici.

4. Nel rispetto della normativa vigente l'Accademia ha la facoltà di istituire sedi decentrate, in Italia e all'estero, in coerenza alle linee di programmazione e di sviluppo del Sistema di alta formazione artistica e musicale definite ai sensi di legge.

Art. 4 Finalità istituzionali

1. L'Accademia, in quanto sede primaria di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione, svolge attività finalizzate a formare, specializzare e aggiornare chi intenda acquisire una professionalità di livello superiore nel settore delle arti visive.

2. Sono finalità istituzionali dell'Accademia:

- a) - rendere una formazione di elevata qualità nella prospettiva di fornire un sapere critico e una preparazione tecnica adeguata a un coerente e tempestivo inserimento professionale;
- b) - svolgere attività di ricerca di elevata qualità scientifica;
- c) - curare l'aggiornamento del proprio personale docente e tecnico-amministrativo;

- d) - conservare, valorizzare e per quanto possibile incrementare il proprio patrimonio architettonico, nonché i propri giacimenti museali, documentali, bibliografici e tecnici;
- e) - favorire, anche attraverso la pubblicità dei risultati didattici e della ricerca concretamente ottenuti, il libero confronto delle idee sulle prospettive di promozione culturale coerenti allo sviluppo delle proprie finalità istituzionali;
- f) - promuovere e favorire la tenuta di costruttive relazioni con i soggetti, pubblici e privati, operanti nei settori della cultura e delle attività produttive coinvolti o comunque interessati alla diffusione e valorizzazione delle proprie attività.

Capo II – Principi direttivi

Art. 5

Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Accademia assicura, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, libertà di ricerca e di insegnamento ai singoli docenti nel rispetto dei principi della Costituzione nonché, nei limiti previsti dal presente Statuto nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e secondo i criteri della gestione per budget, autonomia organizzativa alle strutture in cui operano.
2. Ai fini del comma 1 valorizza la pluralità culturale delle ricerche artistiche contemporanee salvaguardando le radici storiche e le forme operative da cui distintamente derivano.
3. Ogni valutazione sull'attività di ricerca e di insegnamento è riservata, salvo quanto disposto dalla legge e dal presente Statuto, ad organismi scientificamente competenti.
4. L'Accademia provvede ad assicurare la diffusione dei risultati dell'attività di ricerca e insegnamento svolta agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

Art. 6

Diritto allo studio

1. L'Accademia, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto allo studio, esercita le proprie funzioni didattiche e organizza i propri servizi in modo da garantirne l'accesso, anche se privi di mezzi, ai capaci e meritevoli.
2. Previo accertamento dell'effettivo interesse da parte degli studenti e compatibilmente alle proprie risorse, l'Accademia può organizzare corsi serali.
3. Cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi di studio e organizza attività di tutorato.
4. Riconosce e valorizza il contributo degli studenti, singoli e organizzati, che intendano fattivamente concorrere alla realizzazione dei suoi fini istituzionali.
5. Favorisce e se del caso promuove le attività culturali, ricreative e sportive degli studenti, anche autogestite, attraverso apposite forme organizzative e rappresentative dei loro concreti interessi, se del caso convenzionandosi con altri enti pubblici o privati.
6. Per l'espletamento dei servizi connessi al diritto allo studio può stipulare apposite convenzioni con cooperative studentesche.

Art. 7

Attività formative e di produzione

1. L'Accademia attiva i livelli dell'alta formazione previsti dalla legge e dal presente Statuto, definendo le finalità delle correlate attività di produzione.
2. Programma i corsi d'indirizzo qualificando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarietà degli studi.
3. In coerenza ai propri fini istituzionali l'Accademia provvede a tutelare, anche tramite un apposito regolamento, i diritti di titolarità o contitolarità relativi alla proprietà intellettuale e artistica di docenti e studenti.

Art. 8

Principi comuni di comportamento

1. L'Accademia garantisce al personale docente e non docente nonché agli studenti, nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, la partecipazione ai propri organi e il diritto alla piena informazione circa le proprie decisioni e attività.
2. I soggetti di cui al comma 1:
 - a) - osservano il presente Statuto e operano per la sua attuazione;

- b) - uniformano la propria attività al criterio del reciproco rispetto, riconoscendo la funzione socio-culturale di interesse pubblico generale svolta dall'Istituzione;
- c) - preservano la funzionalità e il decoro dei luoghi, delle strutture e dei beni destinati alle attività didattiche, di ricerca e di servizio.

3. Il personale docente, in particolare:

- a) - riconosce il valore della cooperazione interdisciplinare nell'esercizio dell'attività didattica e di ricerca, assicurando la circolarità delle informazioni sulle relazioni instaurate con altre istituzioni di formazione superiore;
- b) - garantisce lo scrupoloso adempimento dei propri doveri accademici, rendendosi dinamicamente disponibile alla più equilibrata distribuzione del carico didattico.
- c) - contribuisce allo sviluppo della vita dell'Accademia partecipando all'attività dei suoi organi.

4. Il personale non docente, in particolare, concorre alla più efficiente utilizzazione delle risorse disponibili e alla più efficace erogazione dei servizi.

5. Gli studenti, in particolare, si impegnano a frequentare diligentemente i corsi cui sono iscritti potendo altresì venire coinvolti, anche dopo la conclusione dell'iter di studi, come previsto dall'Art. 44 comma 1, lettere d-e, fatto salvo l'art. 15, comma 2, nelle attività di supporto alla didattica, alla ricerca e alla produzione.

Art. 9

Principi generali di amministrazione e gestione

1. Nel perseguimento delle sue attività l'Accademia informa linee di indirizzo, programmi e provvedimenti al rispetto dei seguenti principi e criteri generali d'azione:

- a) - assumere il metodo e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli adottati dalle restanti Istituzioni di alta cultura e istruzione superiore;
- b) - improntare i rapporti con le altre Istituzioni che compongono il Sistema di alta formazione ai principi della cooperazione e della leale collaborazione;
- c) - improntare la propria organizzazione ai criteri della responsabilità individuale e della separazione funzionale tra le attribuzioni di indirizzo e controllo e quelle di gestione;
- d) - promuovere la semplificazione amministrativa;
- e) - improntare l'assunzione e la gestione dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca secondo criteri che ne assicurino l'economicità, l'efficacia e l'efficienza;
- e) - rispettare il criterio di sussidiarietà, orizzontale e verticale, nei rapporti con i soggetti privati e pubblici operanti sul territorio;
- f) - rispettare il criterio di proporzionalità, affinché la sua azione venga condotta nei limiti delle attribuzioni che le sono propri ai sensi di legge e del presente Statuto.

2. Il controllo di gestione, salvo quanto stabilito dalla legge, si fonda sulla valutazione dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività svolta mediante indicatori idonei a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro utilizzazione e i risultati ottenuti, nonché il grado degli obiettivi assegnati.

3. L'organizzazione interna dell'Accademia, nell'obiettivo primario di assicurare la piena funzionalità delle sue attività didattiche e di ricerca, si ispira ai principi:

- a) - dell'articolazione dell'ordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio in funzione delle peculiarità delle situazioni in cui operano;
- b) - di delegabilità dei compiti attribuiti agli organi collegiali e monocratici salvo ciò sia interdetto dalla legge e dal presente Statuto;
- c) - di collaborazione con soggetti esterni.

4. L'Accademia riconosce il ruolo e le funzioni delle rappresentanze sindacali, fornendogli i mezzi per esercitarli efficacemente.

Art. 10

Principio dell'informazione

1. L'Accademia riconosce nell'informazione una condizione essenziale per assicurare la partecipazione degli studenti, del personale docente e non docente allo svolgimento dei propri fini istituzionali.

2. L'Accademia provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, volti a facilitarne l'accesso e la fruizione con le modalità fissate dall'apposito regolamento.

3. Salvo quanto disposto all'art. 31, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico sono messe in libera visione in apposite bacheche, anche elettroniche.

4. L'accesso ai documenti amministrativi e alle banche di dati personali è disciplinato da un apposito regolamento.

5. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, che deve essere sempre motivata, si risolve ove accolta nel loro esame e nell'estrazione di una loro copia, che sono rispettivamente gratuito e subordinata al rimborso dei soli costi di riproduzione.

Capo II – Assetto organizzativo

Art. 11 Organizzazione

1. L'assetto organizzativo dell'Accademia è costituito dalle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 12 Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Accademia sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri soggetti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie, che possono essere impiegate esclusivamente per il funzionamento e la realizzazione delle sue finalità istituzionali, sono costituite:

- a) - dai contributi a carico degli studenti;
- b) - dai redditi conseguenti a prestazioni svolte per incarico di soggetti terzi;
- c) - da rendite patrimoniali;
- d) - da donazioni o disposizioni testamentarie;
- e) - dai contributi di coloro che condividono le sue finalità istituzionali, riconoscendone la funzione socio-culturale;
- f) - dai ricavi delle ulteriori attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso.

3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni professionali rese a terzi sono determinati periodicamente dal Consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari, e la quota di spese generali imputabili alla singola prestazione.

4. Per le spese di investimento l'Accademia può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

5. Il principio della gestione per budget assicura alle strutture e ai servizi l'erogazione delle risorse complessive necessarie al loro corretto funzionamento sulla base di piani e programmi che tengano conto anche di esigenze di carattere perequativo fra le strutture didattiche e di ricerca.

TITOLO II ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA

Capo I – Offerta formativa

Art. 13 Offerta formativa

1. L'Accademia, nei termini disciplinati dal regolamento didattico, regola l'offerta formativa sulla base degli standard qualitativi prefissati dalla legge e dai decreti d'attuazione, attivando secondo il Piano di sviluppo pluriennale i corsi e gli indirizzi per i quali possiede i requisiti di idoneità.

2. In conformità ai suindicati parametri qualitativi, disciplinari e programmatici l'Accademia provvede:

- a) - ai livelli di formazione accademica, rilasciando i titoli di primo e secondo livello aventi valore legale previsti dalla vigente normativa nazionale;
- b) - ai livelli di alta formazione permanente successivi al conseguimento del diploma di secondo livello, rilasciandone i relativi titoli;
- c) - ai livelli di specializzazione richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria per l'esercizio di attività di ricerca scientifica e professionali.

2. Al fine di consentire la diversificazione degli studi e il rilascio di titoli affini, l'Accademia garantisce idonee modalità per il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti.

Art. 14

Ammissione ai corsi di studio

1. L'Accademia assicura agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale.

2. I requisiti di accesso ai corsi sono stabiliti nel regolamento didattico e negli atti che lo attuano.

Capo II – Attività di supporto e di valorizzazione dell'offerta formativa

Art. 15

Orientamento e tutorato

1. L'Accademia attua ogni iniziativa utile a facilitare l'orientamento nella scelta del corso di studio, la proficua collaborazione tra docenti e studenti per la prosecuzione degli studi e per la scelta della formazione post-accademica e post-universitaria.

2. A tali fini, sotto la diretta responsabilità delle strutture didattiche, è istituito un servizio di tutorato le cui attività e l'organizzazione sono disciplinati dal regolamento didattico.

Art. 16

Programmi di cooperazione scientifica e di formazione

1. L'Accademia collabora con organismi nazionali e internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Accademia:

- a) - stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
- b) - promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti, ricercatori, neo-diplomati e studenti, anche con interventi di natura economica.

3. L'Accademia può provvedere a strutture per l'ospitalità di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

4. L'Accademia sviluppa il proprio ruolo nell'Unione europea attraverso la promozione di sistemi per il reclutamento di studenti europei, l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee e l'adesione ai programmi di ricerca promossi dall'Unione europea.

Art. 17

Sviluppo dell'offerta formativa

L'Accademia può stipulare accordi con altre istituzioni italiane o straniere, al fine di promuovere percorsi integrati di studi e la mutua riconoscibilità dei crediti acquisiti dagli studenti.

Art. 18

Altre attività

1. L'Accademia, in collaborazione con altri enti pubblici e privati definita in via convenzionale ovvero mediante la costituzione di appositi consorzi, può:

- a) - partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio;
- b) - istituire Scuole, anche estive, aperte a studenti europei e stranieri;
- c) - istituire strutture per attività di comune interesse;
- d) - fornire servizi per l'orientamento e l'aggiornamento professionale;
- e) - promuovere corsi di aggiornamento del proprio personale docente e tecnico-amministrativo.

TITOLO III STRUTTURE ORGANIZZATIVE

PARTE PRIMA – L’ASSETTO DI GOVERNO

Capo I – Organi di governo dell’Accademia

Art. 19 Organi di governo

Sono organi di governo dell’Accademia:

- a) - il Presidente;
- b) - Il Direttore;
- c) - il Consiglio di amministrazione;
- d) - il Consiglio accademico.

Capo II – Il Presidente

Art. 20 Competenze

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Istituzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23 comma 1

2. E’ in particolare compito del Presidente, in coerenza ai piani e programmi adottati dai competenti organi, promuovere o comunque dare impulso all’elaborazione da parte del Consiglio di amministrazione delle strategie utili a valorizzare il ruolo e le attività dell’Accademia, definendone i percorsi operativi in accordo con il Direttore nella costante ricerca di una migliore integrazione delle risorse disponibili rispetto al conseguimento delle funzioni istituzionali e dei compiti che le sono attribuiti.

3. E’ altresì compito del Presidente:

- a) - convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;
- b) - sovrintendere all’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e in genere, nel rispetto delle competenze del Direttore e del Direttore amministrativo, all’andamento delle attività dell’ente;
- c) - promuovere conferenze di servizio, concludere con i soggetti interessati gli accordi di cui all’art. 15 della l. n. 241 del 1990, nonché provvedere alla costituzione dei rapporti obbligatori che non rientrino nella competenza del Direttore, del Direttore amministrativo e dei Presidenti di Dipartimento e Corso di studio;
- d) - eseguire gli atti conservativi dei diritti dell’ente e promuovere innanzi all’Autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie e di riferire delle iniziative intraprese al Consiglio di Amministrazione.
- e) - promuovere indagini e verifiche amministrative sull’attività delle strutture interne o comunque partecipate dall’Accademia;
- f) - adottare con proprio decreto i regolamenti interni;
- g) - adottare gli altri atti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti che lo attuano riservati alla sua competenza.

Art. 21 Nomina

1. Il Presidente è nominato dal competente Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio accademico entro una terna di nominativi in possesso di un’alta qualificazione manageriale e professionale, proposta dallo stesso Ministro.

2. Il Consiglio accademico, sentito il Collegio dei professori, provvede alla designazione di cui al comma 1, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta terna.

3. L’incarico di Presidente ha durata triennale e può essere rinnovato consecutivamente, con provvedimento espresso conseguente al procedimento di cui al comma 1, una sola volta.

4. Al Presidente compete, a carico del bilancio dell’ente, un’indennità di carica stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti prefissati ai sensi di legge.

Art. 22 Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo l'esercizio delle funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere esperto di amministrazione di cui all'art. 27, comma 2, lett. e). Ove anche detto Consigliere sia assente o impedito, assume le veci di Presidente il Direttore.

2. Ove il Presidente, per qualsiasi ragione, decada dall'incarico, le sue funzioni sono assunte, in attesa della nomina del suo sostituto, dal medesimo Consigliere di cui al comma 1 per gli atti di ordinaria amministrazione.

Capo III – Il Direttore

Art. 23 Competenze

1. Il Direttore è l'organo responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Accademia, di cui possiede la rappresentanza legale relativamente alla formalizzazione di collaborazioni e attività svolte per conto di soggetti ad essa terzi che riguardino la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.

2. Convoca e presiede il Consiglio accademico, promuovendone l'attività deliberativa in coerenza agli indirizzi generali sulla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale deliberati dal Consiglio di amministrazione.

3. E' membro di diritto del Consiglio di amministrazione, presso il quale rappresenta le decisioni deliberate dal Consiglio accademico influenti la determinazione dei rapporti di sua competenza.

4. Emanando direttive volte a dare attuazione alle indicazioni programmatiche del Consiglio Accademico o per l'attuazione di specifici obiettivi definiti dai competenti organi.

5. E' titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

6. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

7. Al Direttore è attribuita una indennità di Direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

8. Gli atti amministrativi, i contratti, gli accordi, le convenzioni, i protocolli e gli analoghi atti bilaterali aventi natura consensuale o comunque efficacia esterna all'ente di competenza del Direttore sono istruiti dai competenti Uffici amministrativi e adottati dal Direttore amministrativo al fine di attestarne la legittimità, la regolarità tecnica e contabile nonché la copertura finanziaria.

Art. 24 Elezione

1. Il Direttore è eletto dal Collegio dei professori di cui al successivo art. 34 fra i docenti, in servizio presso l'Accademia ovvero presso altre istituzioni di alta cultura artistica, che risultino in possesso dei requisiti di comprovata professionalità stabiliti ai sensi di legge.

2. L'incarico di Direttore ha durata triennale e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

3. La seduta per l'elezione del nuovo Direttore è fissata in una data anteriore di almeno sessanta giorni a quella di scadenza del mandato del Direttore in carica.

Art. 25 Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza

1. Nella prima seduta successiva al suo insediamento, il Direttore incarica un membro del Consiglio accademico di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo nell'esercizio delle sue funzioni con esclusione della partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione. Ove anche il sostituto sia assente o impedito, assume le veci di Direttore il Consigliere più anziano di età fra quelli presenti.

2. Ove il Direttore, per qualsiasi ragione, decada dall'incarico, le sue funzioni sono assunte, in attesa dell'elezione del suo sostituto, dal docente più anziano di età fra quelli aventi la maggiore anzianità di servizio per gli atti di ordinaria amministrazione.

Capo IV – Il Consiglio di amministrazione

Art. 26 Competenze

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Accademia. In particolare, per l'attuazione del Piano di sviluppo pluriennale delle attività deliberato dal Consiglio accademico, è suo compito stabilire gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa dell'Istituzione in una prospettiva di costante innovazione coerente al conseguimento delle sue finalità istituzionali, promuovendo le iniziative volte a potenziarne le dotazioni finanziarie, ivi compresa la soluzione di accedere ai finanziamenti e contributi di cui all'art. 2, comma 2.

2. E' altresì compito del Consiglio di amministrazione:

- a) - deliberare, nei modi stabiliti dall'art. 52, le eventuali modifiche al presente Statuto nonché i regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità;
- b) - definire, in attuazione del Piano di sviluppo pluriennale delle attività e nel rispetto delle priorità ivi indicate, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
- c) - deliberare il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
- d) - definire, nei limiti della disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente, da approvare ai sensi di legge;
- e) - tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca recate dal Piano di sviluppo pluriennale delle attività, vigilare sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione adottando tutte le iniziative utili alla sua valorizzazione coerenti alle finalità istituzionali dell'Istituzione medesima;
- f) - deliberare, ai sensi dell'art. 12, comma 3, i criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi, ivi comprese le attività di produzione;
- g) - deliberare, nelle forme previste dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità il budget affidato alla competenza della Direzione amministrativa per le spese economiche, e delle restanti strutture che quel regolamento o quello di organizzazione abbiano previsto;
- h) - fornire al Direttore amministrativo, in adeguato raccordo a quelli dati dal Presidente, gli indirizzi per la gestione dei compiti di sua competenza;
- i) - deliberare l'accoglimento delle proposte di convenzionamento, accordo, contratto e analoghi atti consensuali per l'assunzione di attività, compiti, servizi e prestazioni in genere per conto e nell'interesse di altri enti, pubblici e privati che non siano di competenza del Direttore ovvero già stati previsti nel piano esecutivo delle attività di cui alla lett. h);
- l) - deliberare, su proposta del Consiglio accademico e sentita la Consulta degli studenti, le tariffe di accesso alle iniziative didattico-formative attivate;
- m) - approvare la deliberazione a contrarre l'acquisto di beni e servizi aventi importo superiore a quello stabilito dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e comunque diversi da quelli da eseguirsi in economia, recante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente;
- n) - deliberare i piani finanziari relativi alla realizzazione di investimenti;
- o) - deliberare gli altri atti che il presente Statuto e i regolamenti che lo attuano riservano alla sua competenza.
- p) – deliberare il promovimento di controversie giudiziarie, ovvero la resistenza in giudizio in qualsiasi sede e di fronte qualsiasi autorità giudiziaria, salvo quanto previsto nell'Art. 20, comma 3, lettera d).

3. L'attuazione degli atti deliberati dal Consiglio di amministrazione è svolta dal Direttore amministrativo nel rispetto degli indirizzi e del piano esecutivo di gestione di cui alla lett. h) del precedente comma 2. Sull'esecuzione di tale attività sovrintende il Presidente ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. b).

Art. 27 Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

2. Sono membri del Consiglio di amministrazione:

- a) - il Presidente;
- b) - il Direttore;
- c) - un docente dell'Accademia, diverso dal Direttore, designato dal Consiglio accademico;
- d) - uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
- e) - un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3. Il Consiglio di amministrazione è integrato sino a un massimo di due ulteriori componenti nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.

5. I Consiglieri di cui ai commi 2, lett. e), e 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla sua naturale scadenza.

6. Il Consiglio di amministrazione rimane in carica per tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

Art. 28

Diritti, doveri e responsabilità dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e di ottenere, tramite il Direttore amministrativo o suo delegato, le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

2. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, salvo motivato impedimento tempestivamente comunicato al Direttore amministrativo.

3. Il comportamento dei Consiglieri nell'esercizio delle proprie funzioni è improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione delle funzioni, competenze e responsabilità loro proprie con quelle riservate ai restanti organi dell'Istituzione.

4. I Consiglieri rispondono del proprio operato sotto il profilo penale, civile, amministrativo e contabile ai sensi di legge. Limitatamente all'esercizio delle competenze loro proprie sono solidamente responsabili nei confronti dell'Istituzione dei danni che essa abbia subito o debba risarcire a terzi per loro colpa. Tale responsabilità non si estende al Consigliere che, essendo immune da colpa, abbia manifestato senza ritardo il proprio motivato dissenso nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assumendo le iniziative richieste dal caso concreto.

5. I Consiglieri non possono assumere, salvo non siano connessi alle attività di insegnamento, incarichi o consulenze retribuite da parte dell'Istituzione.

6. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado.

7. Ai Consiglieri, cui compete a carico del bilancio dell'ente un'indennità di carica stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti prefissati ai sensi di legge, è riconosciuto il rimborso delle spese, autorizzate dal Direttore amministrativo sulla base di quanto stabilito da un'apposita direttiva emanata dal Consiglio di amministrazione, che abbiano sostenuto in ragione del proprio mandato.

Art. 29

Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è tenuto alla convocazione ove la richiedano almeno due Consiglieri ovvero il Direttore, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tale evenienza l'adunanza deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

3. Le convocazioni sono eseguite mediante avviso scritto, recante l'ordine del giorno, trasmesso di norma in via telematica al domicilio indicato dal Consigliere almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza nonché al Direttore amministrativo. Nei casi d'urgenza l'avviso è comunicato almeno tre giorni prima dell'ora della convocazione con ogni mezzo idoneo.

Art. 30

Funzionamento

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione, che di norma non sono pubbliche, sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Consiglio esercita collegialmente le proprie funzioni, salva la facoltà del Presidente di affidare a singoli Consiglieri il compito di sovrintendere a particolari settori dell'amministrazione rientranti nelle competenze del Consiglio medesimo.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con voto palese, senza calcolare quello espresso dal Direttore amministrativo che va comunque verbalizzato. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori del Consiglio tutti coloro che reputi utile allo sviluppo della discussione su singoli punti all'ordine del giorno, salvo allontanarli al momento del voto.

Art. 31

Efficacia delle deliberazioni e processi verbali

1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, e vengono tempestivamente trasmesse all'Ufficio di segreteria della direzione amministrativa dell'ente che ne cura la pubblicazione in apposito Albo per quindici giorni consecutivi e, per quanto possibile e sintetico elenco in via telematica, a tutti i docenti, ad esclusione di quelle che si riferiscano agli atti di competenza ministeriale che sono direttamente trasmesse al competente Ufficio.

2. I processi verbali delle sedute sono redatti dal Direttore amministrativo, in funzione di Segretario, che può avvalersi dell'opera di un dipendente di propria fiducia.

3. I processi verbali delle sedute, divenuti esecutivi e sottoscritti dal Presidente e dal Direttore amministrativo o da chi ne fa le veci, sono raccolti in apposito Libro consultabile da chiunque ne abbia diritto.

4. In caso di necessità e urgenza, sentito il Direttore amministrativo, il Presidente adotta gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile e comunque, entro i successivi sessanta giorni.

Capo V – Il Consiglio accademico

Art. 32

Competenze

1. Il Consiglio accademico è l'organo competente a programmare e coordinare le attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca dell'Accademia, fatte salve le attribuzioni riservate alle strutture didattiche e di ricerca di cui al Capo II della Parte seconda del presente Titolo.

2. In specifico, tenuto conto delle professionalità esistenti in Accademia nonché valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, il Consiglio accademico:

a) - sentito il Collegio dei professori determina il Piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca tenuto conto delle disponibilità di Bilancio relative all'esercizio finanziario dell'anno di riferimento;

b) - assicura il monitoraggio e il controllo delle attività di cui alla lett. a), dandone periodica e circostanziata relazione al Collegio dei professori;

c) - definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della correlata produzione;

d) - sentito il Collegio dei professori delibera, nel rispetto dei criteri generali stabiliti ai sensi di legge, il regolamento didattico e, altresì sentita la Consulta degli studenti, il regolamento degli studenti;

e) - sentito il Collegio dei professori, esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della l. n. 508 del 1999;

f) - sentiti il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti, rilascia un parere sulla proposte di modifica dello Statuto avanzate da altri soggetti;

g) - effettua, mediante procedimento elettorale, le designazioni di propria competenza;

h) - esercita ogni altra funzione direttamente riguardante la programmazione e il coordinamento dei campi materiali di cui al comma 1 che la legge, il presente Statuto e i regolamenti che lo attuano non attribuiscono espressamente ad altri organi.

3. Il Consiglio accademico è tenuto a motivare, nella documentazione di corredo agli atti di cui alle lett. a) e e) del comma 2, le decisioni che si discostino da quelle formalmente manifestate dal Collegio dei professori nella seduta convocata per l'illustrazione della loro proposta.

Art. 33

Composizione e nomina

1. Il Consiglio accademico è composto da 13 membri.

2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

a) - dieci docenti in servizio presso l'Accademia in posizione contrattuale a tempo indeterminato o determinato compatibile con il periodo temporale del mandato, eletti dal Collegio dei professori fra coloro che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio partecipando attivamente alla vita dell'ente;

b) - due studenti designati dalla Consulta degli studenti.

3. Per l'elezione dei docenti di cui al comma 2, lettera a), ciascun membro del Collegio dei professori può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo sul totale dei candidati eleggibili.

4. Ai fini delle procedure di convocazione, funzionamento ed efficacia dei suoi lavori si applicano gli artt. 30 e 31 in quanto compatibili.

5. Ai membri del Consiglio accademico compete, a carico del bilancio dell'ente, un'indennità di carica stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti prefissati ai sensi di legge.

PARTE SECONDA – ORGANI E STRUTTURE DI GESTIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

Capo I – Il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti

Art. 34

Il Collegio dei professori

1. Il Collegio dei professori è un organo assembleare di supporto consultivo e propositivo del Consiglio accademico.

2. E' costituito dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti e dagli assistenti in servizio attivo.

3. E' suo compito eleggere il Direttore e i rappresentanti dei docenti negli organi collegiali nonché rendere pareri nei casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti che lo attuano ovvero quando gli siano espressamente richiesti.

4. I pareri vanno resi entro trenta giorni dalla loro formale richiesta al Direttore, trascorsi i quali l'organo deliberante può prescindere. Il Direttore ha il dovere di convocare il Collegio entro sette giorni liberi dal ricevimento della suddetta richiesta.

5. Il Collegio dei professori può inoltre avanzare proposte su tutti i campi materiali di competenza del Consiglio accademico.

6. Il Collegio dei professori è convocato dal Direttore, in via ordinaria, ogni sei mesi e, salve le adunanze convocate ai sensi del comma 4, in via straordinaria quando lo ritenga necessario ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un quarto dei suoi membri.

7. Le convocazioni, recanti l'ordine del giorno, sono effettuate mediante avvisi scritti adeguatamente pubblicizzati anche in via telematica, applicandosi per il suo funzionamento la disciplina di cui agli artt. 30 e 31 in quanto compatibile. Ai fini delle elezioni di cui al comma 3, il Consiglio dei professori delibera in seconda convocazione, da tenersi almeno tre e non più di sette giorni dopo la prima, a maggioranza dei presenti.

8. Alle sue riunioni sono di norma invitati, senza concorrere a costituire i quorum strutturali e funzionali, il Presidente, il Direttore amministrativo e un rappresentante degli studenti designato dalla Consulta degli studenti.

Art. 35

La Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello centrale.

2. La Consulta ha funzioni propositive ed è organismo consultivo degli organi deliberativi.

3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 4, la Consulta è composta dal numero di membri elettivi stabilito dalla legge, oltre agli studenti che siedono nel Consiglio accademico, ed elegge nel suo seno il proprio Presidente.

4. Ai fini delle suddette elezioni hanno l'elettorato attivo tutti gli studenti iscritti ai Corsi, di ogni tipologia purché aventi una durata almeno annuale, attivati dall'Accademia e l'elettorato passivo gli studenti che non siano iscritti oltre il primo anno fuori corso di Corsi di studio aventi durata pluriennale.

5. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti che lo attuano, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico e al Consiglio di amministrazione, con particolare riferimento all'organizzazione della didattica e dei servizi per gli studenti.

6. Ai fini delle nomine di sua spettanza si applica la disciplina di cui al precedente articolo in quanto compatibile.

7. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta tutti coloro che reputi utile allo sviluppo della discussione su singoli punti all'ordine del giorno, salvo allontanarli al momento dell'eventuale assunzione di un voto.

8. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi e le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni della presente Consulta, ivi compresa in favore dei suoi membri un'indennità di carica stabilita nei limiti prefissati ai sensi di legge.

Capo II – Strutture di servizio e di gestione dei beni del patrimonio artistico e bibliografico strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca

Art. 36

Centri di servizio alla didattica e alla produzione

1. Per fornire servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e formativa possono essere costituiti, anche in consorzio con altre Istituzioni o enti pubblici e privati, Centri di servizio alla didattica e alla produzione.

2. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei suddetti Centri di servizio compresi i relativi regolamenti di disciplina interni, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico.

Art. 37

Il Fondo Storico e la Biblioteca

1. L'Accademia si impegna a conservare e valorizzare, anche in forma museale, il proprio patrimonio artistico e bibliografico sia storico che contemporaneo e, al fine di accrescerne la funzionalità e la fruibilità, lo incrementa assegnandovi adeguate risorse.

2. Il Fondo storico si articola in biblioteca storica, archivio storico, gipsoteca, nonché in raccolte artistiche e tecniche, e assolve sia a funzioni didattiche e formative interne all'Accademia che a compiti di servizio per gli studiosi e la comunità.

3. La Biblioteca raccoglie materiale librario e multimediale avente finalità precipuamente didattiche e formative.

4. Il Fondo storico e la Biblioteca sviluppano ed organizzano in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio che le costituisce.

5. Le modalità di organizzazione della gestione del Fondo Storico e della Biblioteca, ivi compresa la disciplina dell'accesso al loro patrimonio, sono disciplinate da uno o più regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

TITOLO IV

LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I – Criteri e principi generali

Art. 38

Criteri generali di organizzazione dell'apparato amministrativo

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi amministrativi è diretta ad assicurare, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti.

2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte. A tal fine l'Istituzione introduce le innovazioni tecnologiche e normative più opportune alla costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

Art. 39
Principio di collaborazione

1. Nel rispetto delle reciproche competenze, gli organi e la direzione amministrativa collaborano per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Accademia, assicurando efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

2. La direzione dei servizi amministrativi è affidata al Direttore amministrativo.

Capo II – Il Direttore amministrativo

Art. 40
Nomina, sostituzione e revoca del Direttore amministrativo

1. L'Accademia si avvale di un Direttore amministrativo, competente a gestire l'azione amministrativa e contabile dell'ente.

2. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore ai sensi di legge.

3. Il Direttore amministrativo, in caso di assenza o temporaneo impedimento è sostituito dal dipendente, in possesso di adeguata qualificazione professionale, di grado più elevato in servizio.

4. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la sostituzione temporanea del Direttore amministrativo assente con altro funzionario o dirigente, di norma in servizio presso enti pubblici, in possesso di adeguata qualificazione professionale.

5. Il Consiglio di amministrazione, indipendentemente da specifiche azioni e sanzioni disciplinari, in caso di gravi irregolarità nell'adozione degli atti, di rilevante inefficienza o incapacità nello svolgimento delle attività ovvero nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati per l'Istituzione che non siano riconducibili a ragioni obiettive espressamente e tempestivamente segnalategli, previa acquisizione di un parere del Direttore, revoca l'incarico di Direttore amministrativo adottando la procedura stabilita, ai sensi di legge, dal regolamento di organizzazione.

Art. 41
Competenze e responsabilità

1. Il Direttore amministrativo provvede, nel rispetto degli obiettivi di risultato e degli indirizzi dati dal Presidente, dal Direttore e dal Consiglio di amministrazione alla gestione delle attività, sul cui conseguimento è responsabile nei limiti delle proprie attribuzioni.

2. Il Direttore amministrativo concorre alla definizione degli obiettivi collaborando con il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Direttore per quanto di rispettiva competenza, anche mediante autonome proposte. In particolare, con riguardo alla pianificazione delle attività, li coadiuva nella definizione dei programmi diretti a realizzarle, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie.

3. Il Direttore amministrativo riferisce periodicamente al Presidente e al Direttore sullo stato di avanzamento delle attività, e partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

4. Al Direttore amministrativo fanno riferimento tutti i dipendenti che non appartengano al ruolo docente.

5. Al Direttore amministrativo, compete l'adozione di tutti gli atti a efficacia esterna che la legge, il presente Statuto e i regolamenti che lo attuano gli attribuiscono, spetta inoltre:

a) definire gli interventi utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, diffondendo la cultura dell'innovazione sulla base di criteri generali contrattati con le rappresentanze sindacali nell'ambito delle proprie competenze;

b) - coordinare i sistemi di pianificazione e di controllo della gestione;

c) - individuare, nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti che lo attuano, i sistemi e i percorsi amministrativi più efficaci per la valorizzazione dei criteri e principi di cui agli artt. 38 e 43;

d) - emanare, sentiti il Presidente e il Direttore con riguardo agli ambiti di rispettiva competenza, circolari e direttive volte ad attuare le iniziative intraprese ai sensi delle precedenti lettere;

e) - ad esclusione di quelli indicati al precedente articolo, elaborare la proposta degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, di cui attesta la legittimità, la regolarità tecnica e contabile nonché la copertura finanziaria;

f) - esercitare le altre funzioni e gli altri compiti indicati dal presente Statuto e dai regolamenti che lo attuano.

6. Il Direttore amministrativo, fatta salva la facoltà di cui all'art. 5 della l. 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile dei procedimenti di competenza dell'ente.

7. Nell'esercizio delle proprie competenze il Direttore amministrativo si attiene alle direttive eventualmente espresse dal Presidente.

8. Le situazioni di conflitto, positivo o negativo, fra il Direttore amministrativo e il Consiglio di amministrazione o il Direttore amministrativo e il Consiglio accademico sono risolte in via definitiva dal Presidente.

Art. 42

La Commissione organizzativa.

1. Il Direttore amministrativo, ai fini della predisposizione e della gestione del piano annuale attività logistiche, di assistenza alla didattica e di supporto alle iniziative deliberate dal Consiglio accademico, si avvale della Commissione organizzativa.

2. Tale Commissione, oltre al Direttore amministrativo, che la presiede, è composta da:

- a) - un rappresentante del personale amministrativo;
- b) - due rappresentanti dei collaboratori scolastici;
- c) - un rappresentante del Consiglio accademico.

3. All'inizio dell'anno accademico la Commissione organizzativa indice, a scopo consultivo, un'assemblea plenaria del personale non docente.

Capo III – Organizzazione degli uffici e servizi amministrativi

Art. 43

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è determinata secondo criteri idonei a renderla dinamicamente capace di attuare gli obiettivi stabiliti nel piano-programma annuale delle attività.

2. A tal fine l'Istituzione assume come metodi la formazione e la valorizzazione del proprio personale, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche di gestione e di misurazione dei risultati.

3. Il Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico definisce, nei limiti della disponibilità del bilancio, l'organico del personale non docente.

4. La definizione dell'organico del personale di cui al comma precedente è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.

Art. 44

Personale

1. L'Istituzione si avvale per l'esercizio delle proprie attività di:

- a) - personale proprio, a tempo pieno o parziale;
- b) - personale distaccato o comandato da altri enti, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione di attività di interesse congiunto;
- c) - personale in servizio civile;
- d) - personale volontario, singolo ovvero organizzato;
- e) - personale in stage e in tirocinio di formazione e orientamento.

2. L'Istituzione, per prestazioni necessarie all'espletamento di compiti e progetti specifici ovvero per esigenze di carattere temporalmente definito può altresì avvalersi di personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e con le altre forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego di formazione e lavoro, compresi gli ulteriori rapporti formativi e le prestazioni di lavoro temporaneo ammessi dalla legge.

Art. 45

Convenzioni con enti pubblici territoriali e funzionali

Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto, le convenzioni stipulate con enti locali territoriali, Università degli studi e altri enti pubblici possono disporre in merito al concorso finanziario degli enti convenzionati sugli oneri di produzione del prodotto che ne costituisce l'oggetto.

TITOLO V ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, VALUTAZIONE E GARANZIA

Art. 46

Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. I componenti del Collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al d.l.vo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il Collegio dei revisori:

- a) - vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) - espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del d.l.vo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 47

Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2. Il Nucleo verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

- a) - ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse disponibili;
- b) - redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'ente sulla base di criteri generali determinati a livello nazionale; la relazione è trasmessa al competente Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero medesimo di contributi finanziari;
- c) - acquisisce periodicamente, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

3. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e riferisce esclusivamente agli organi di governo dell'Accademia.

4. L'ente assicura al Nucleo l'autonomia operativa e l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie o comunque utili all'espletamento dei suoi compiti, nonché assicura la pubblicità e la diffusione delle sue risultanze nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

5. Le ulteriori modalità di funzionamento del Nucleo sono stabilite da un'apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico. Tale atto, in particolare, specifica i parametri di riferimento della valutazione nel rispetto degli indicatori eventualmente approvati dal competente Ministero.

Art. 48

La Commissione di garanzia

1. La Commissione di garanzia ha il compito di tutelare chiunque, personale docente, A.t.a. o studente, si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti e comportamenti, anche omissivi, di organi e uffici dell'Accademia o comunque ad essi riconducibili.

2. La Commissione, che può intervenire anche d'ufficio, procede convocando i diretti interessati e quindi segnalando le lesioni accertate ai competenti organi con atto scritto adeguatamente motivato.

3. La Commissione è costituita da due docenti, uno studente e un rappresentante del personale A.t.a. rispettivamente nominati, per tre anni, dal Collegio dei professori, dalla Consulta degli studenti e dal personale A.t.a. a questo fine appositamente convocato.

Art. 49

Pari opportunità

1. L'Accademia è dotata di un Comitato per le pari opportunità fra uomo e donna, avente il compito di operare per l'attuazione dei principi legislativi stabiliti dalla l. 10 aprile 1991, n. 125 nella sua organizzazione e funzionamento.

2. Tale organismo, che può avvalersi del supporto di esperti, è costituito dal Consiglio di amministrazione su proposta congiunta del Collegio dei professori, della Consulta degli studenti e della Commissione organizzativa.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50

Risultati conseguiti nell'ambito dell'Accademia

1. Il conseguimento del copyright, dei diritti e di ogni altro provento per le produzioni realizzate da docenti o da studenti a seguito di attività finalizzate alla didattica, alla formazione e alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Accademia, è regolato in via generale dalle norme di legge e dai regolamenti interni ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.

2. Il conseguimento del copyright e dei diritti di esecuzione spetta in ogni caso all'Accademia, salvo il riconoscimento all'Autore del diritto morale di esecuzione o di creazione nonché la corresponsione di un equo compenso, commisurato all'importanza economica dell'opera.

3. Per le opere che siano il risultato di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Accademia può stabilire nel contratto o nella convenzione, in favore di terzi contraenti, diritti di contitolarità del diritto d'autore ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

Art. 51

Incompatibilità ed assenze

1. Nessuno può assumere contemporaneamente più di una carica elettiva negli organi di governo, salvo ne sia membro di diritto a norma di legge.

2. Chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina riservata a soggetti dell'Accademia, decade dal mandato e viene sostituito da chi sia eletto o nominato secondo le modalità previste dal presente Statuto con riguardo alla composizione dell'organo in cui siede.

3. La disposizione di cui al precedente comma non si applica al caso del Collegio dei professori.

Art. 52

Modifiche allo Statuto

1. Le eventuali modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio accademico e del Collegio dei professori ove tali modifiche non sorgano da una loro proposta, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La deliberazione di modifica dello Statuto sarà trasmessa per l'approvazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 53

Disposizioni generali sul funzionamento degli organi

1. In mancanza di espresse disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che dispongano diversamente, il regime degli organi amministrativi si conforma ai seguenti principi:

a) - la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde pertanto a tutti gli effetti al numero di membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo medesimo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero di membri non designati o eletti non superi la quota di un terzo dei componenti normativamente previsti per la costituzione dell'organo in causa;

b) - il procedimento di rinnovo degli organi deve essere completato almeno quindici giorni prima della naturale scadenza del mandato. Alla sua scadenza l'organo in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni scaduti i quali decade;

c) - le dimissioni producono i loro effetti con la formale presa d'atto da parte del competente organo;

- d) - le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti dedotti gli assenti giustificati, e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci;
- e) - le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese salvo riguardino singole persone;
- f) - alle sedute degli organi collegiali partecipano i soli aventi diritto fatta salva, con esclusione dei punti all'o.d.g. riguardanti persone, diversa decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti;
- g) - la segreteria degli organi è affidata a un membro del collegio designato dal loro Presidente;
- h) - l'ufficio di componente di un organo collegiale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o a specifici atti;
- i) - nel caso di anticipata cessazione dell'Organo monocratico il nuovo eletto resta in carica per il periodo residuo del mandato del cessato;
- l) - nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante in un Organo collegiale il subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato del cessato.

Art. 54

Successione della legge nel tempo

1. La modifica delle norme di legge aventi efficacia imperativa sulla organizzazione e il funzionamento delle Istituzioni artistiche e musicali recepite e attuate mediante il presente Statuto determina la disapplicazione di quelle sue norme che risultassero in loro immediato contrasto. In tale evenienza, salvo non sia diversamente disposto dalla legge, il Consiglio di amministrazione sottopone al Consiglio accademico e al Collegio dei professori la proposta di adeguamento del presente Statuto e dei regolamenti che lo attuano entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 55

Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti attuativi il presente Statuto devono essere adottati entro il termine massimo di un anno dalla sua entrata in vigore ovvero laddove discendenti da altre fonti, e salvi i più brevi termini in esse fissati, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

2. Ai fini del rispetto dei termini indicati al comma 1, l'organismo incaricato di elaborarli ne predisporre una bozza entro sessanta giorni dal loro spirare.